

Regolamento Assembleare di Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci

Data 28/05/2019

SOMMARIO

1.	PREMESSA	3
1.1.	OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO	3
1.2.	ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO	3
1.3.	DEFINIZIONI	3
2.	COSTITUZIONE E ACCESSO ALLA SEDE ASSEMBLEARE	4
2.1.	PARTECIPAZIONE ED INTERVENTO IN ASSEMBLEA	4
2.2.	RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA	5
2.3.	VERIFICA DELLA LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA	5
2.4.	COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E REGOLE GENERALI	6
3.	DISCUSSIONE	6
3.1.	ORDINE DEL GIORNO	6
3.2.	INTERVENTI DEI PARTECIPANTI	7
3.3.	POTERI DEL PRESIDENTE	8
4.	VOTAZIONE	8
4.1.	OPERAZIONI PRELIMINARI	8
4.2.	VOTAZIONE	9
4.3.	RISULTATI DELLE VOTAZIONI	9
5.	CHIUSURA E PUBBLICITÀ DEI LAVORI	9
5.1.	CHIUSURA DEI LAVORI	9
5.2.	PUBBLICITÀ DEI LAVORI	10
6.	DISPOSIZIONI FINALI	10

1. PREMESSA

1.1. OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento (di seguito il “**Regolamento**”) disciplina lo svolgimento dell’Assemblea ordinaria e straordinaria di Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (di seguito la “**Capogruppo**” o “**Cassa Centrale Banca**”), capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo facente capo alla stessa (di seguito il “**Gruppo Bancario Cooperativo**”) e, in quanto compatibile, delle assemblee speciali di categoria.

Oltre che dal presente Regolamento, lo svolgimento dell’Assemblea ordinaria e straordinaria della Capogruppo è disciplinato dalle norme di legge e dalle disposizioni dello Statuto di Cassa Centrale Banca riguardanti l’Assemblea e, per quanto non ivi disposto, dal presidente dell’Assemblea (di seguito il “**Presidente**”), come individuato ai sensi dell’articolo 19.1 dello Statuto di Cassa Centrale Banca, nell’esercizio dei suoi poteri.

1.2. ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è approvato e adottato con delibera dell’Assemblea di Cassa Centrale Banca, secondo le procedure e le facoltà specifiche in capo ad essa.

La Direzione Affari Generali e Partecipazioni della Capogruppo, coordinandosi con le altre funzioni aziendali di volta in volta interessate, è responsabile dell’aggiornamento del presente documento.

Ogni modificazione al presente Regolamento dovrà avvenire, ai sensi della normativa vigente, mediante deliberazione dell’Assemblea ordinaria sulla base dei quorum costitutivi e deliberativi e degli adempimenti formali e procedurali richiesti dalla normativa vigente.

Il presente documento ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati nel documentale di Cassa Centrale Banca.

1.3. DEFINIZIONI

Nel presente documento l’espressione:

- “**Assemblea**” indica l’assemblea dei soci di Cassa Centrale Banca;
- “**Capogruppo**” o “**Cassa Centrale Banca**” indica Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo;
- “**Gruppo Bancario Cooperativo**” indica il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;
- “**Organi Aziendali**” indica l’Organo con funzione di supervisione strategica, l’Organo con funzione di gestione e l’Organo con funzione di controllo;
- “**Organo con funzione di controllo**” indica l’Organo aziendale cui, ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria, spetta di vigilare sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili di Cassa Centrale Banca;

- **“Organo con funzione di gestione”** indica l'Organo aziendale o i componenti di esso a cui, ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria, spettano o sono delegati compiti di gestione, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica;
- **“Organo con Funzione di Supervisione Strategica”** indica l'Organo aziendale a cui, ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria, sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione di impresa, mediante, tra l'altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche;
- **“Società del Gruppo”** indica ciascuna delle Banche di Credito Cooperativo, Casse rurali e/o Casse *raiffeisen* aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo, delle società da queste controllate direttamente o indirettamente e delle eventuali altre banche, società finanziarie e strumentali controllate dalla Capogruppo, come individuate dalla normativa tempo per tempo vigente;
- **“Statuto di Cassa Centrale Banca”** indica l'atto contenente le norme relative al funzionamento di Cassa Centrale Banca come previsto dall'art. 2328 codice civile.

2 COSTITUZIONE E ACCESSO ALLA SEDE ASSEMBLEARE

2.1. PARTECIPAZIONE ED INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea:

- a) i soci per i quali ricorrano le condizioni previste dallo Statuto di Cassa Centrale Banca (di seguito i **“Soci”** e ciascuno singolarmente il **“Socio”**);
- b) i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) i componenti del Collegio Sindacale;
- d) l'Amministratore Delegato;
- e) il Direttore Generale, i Condirettori Generali e/o i Vicedirettori Generali, se nominati.

Su invito del Presidente, possono prendere parte all'Assemblea, senza diritto di intervento –e di voto, ulteriori dipendenti di Cassa Centrale e di Società del Gruppo, i componenti degli Organi Aziendali di altre Società del Gruppo, nonché i dipendenti e gli esponenti del revisore legale dei conti della Capogruppo o di altre Società del Gruppo la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori assembleari.

Se espressamente autorizzati dal Presidente, all'Assemblea possono assistere, senza diritto di intervento e di voto, professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari, giornalisti ed altre persone diverse dai soggetti indicati ai capoversi che precedono.

Le modalità ed i termini per la partecipazione all'Assemblea, ivi incluse le eventuali sedi di collegamento previste dallo Statuto di Cassa Centrale Banca per la partecipazione a distanza, sono indicati nell'avviso di convocazione pubblicato a norma di legge e dello Statuto di Cassa Centrale Banca. Salvo diversa specificazione, le disposizioni del presente Regolamento riferite all'Assemblea ed alla sede assembleare si applicano in egual modo sia alla sede principale, intesa come il luogo indicato nell'avviso di convocazione ove sono presenti il Presidente e il Segretario, sia alle diverse sedi di collegamento.

2.2. RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 16.1. dello Statuto di Cassa Centrale Banca, e fermo quanto previsto al presente paragrafo 2.2., i Soci persone giuridiche possono intervenire in Assemblea solo in persona del legale rappresentante ovvero di un amministratore all'uopo delegato dagli Organi Aziendali competenti.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno la facoltà di farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle norme di legge tempo per tempo vigenti e dello Statuto di Cassa Centrale Banca.

La delega, da rilasciarsi per iscritto, può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

La delega può essere conferita solo ai Soci; un Socio non può rappresentare, per delega, una partecipazione al capitale sociale superiore al 10% (dieci per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea.

La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco e non può essere rilasciata, salvo i casi di rappresentanza legale, ai componenti degli Organi Aziendali della Capogruppo, ai dipendenti della stessa né a soggetti che non possono essere delegati ai sensi della normativa applicabile.

2.3. VERIFICA DELLA LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione, ovvero presso le eventuali sedi di collegamento, un'ora prima dell'inizio della stessa, salvo che sia diversamente disposto nell'avviso di convocazione. A tal fine il Presidente, ove lo ritenga opportuno, nomina uno o più incaricati alle attività di verifica presso le sedi di collegamento per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di ammissione all'Assemblea e delle votazioni.

Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea ai sensi di legge e dello Statuto di Cassa Centrale Banca devono presentarsi alle apposite postazioni di rilevamento poste nei locali assembleari in cui si svolge la riunione ed esibire al personale incaricato dalla Capogruppo un valido documento di identificazione personale, la delega rilasciata in proprio favore (ove applicabile) e l'invito di partecipazione, unitamente al biglietto di ammissione riportante il nome del Socio e le azioni possedute, in assenza del quale il Socio avente diritto ad intervenire, una volta identificato, ha diritto di ottenerne un duplicato.

Il biglietto di ammissione inviato al Socio dovrà essere utilizzato per l'esercizio di tutti i diritti assembleari (accesso ai locali assembleari, intervento, voto palese, voto segreto). Il biglietto di ammissione dovrà essere conservato per tutta la durata dei lavori assembleari ed esibito qualora richiesto dagli incaricati della Capogruppo.

I soggetti di cui al primo e secondo capoverso del paragrafo 2.1. che precede (componenti degli Organi Aziendali di altre Società del Gruppo, dipendenti, esponenti del revisore legale dei conti,

professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari, giornalisti, ecc.) devono farsi identificare dal personale incaricato della Capogruppo all'ingresso dei locali dove si svolge la riunione.

In ogni caso in cui sia contestata la legittimazione a partecipare, anche a distanza, all'Assemblea, decide inappellabilmente il Presidente coadiuvato, se lo ritiene necessario, dal Presidente del Collegio Sindacale ovvero da altra persona di sua fiducia.

2.4. COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E REGOLE GENERALI

In base alle risultanze della fase di accreditamento, il Presidente constata il numero complessivo dei Soci presenti aventi diritto ad intervenire. Il Presidente comunica il numero dei Soci presenti, specificando il numero di quelli con diritto di voto, di quelli intervenuti in proprio e di quelli intervenuti per delega.

Il Presidente, accertato che l'Assemblea è regolarmente costituita a norma di legge e dello Statuto di Cassa Centrale Banca, dichiara aperti i lavori; in caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, dichiara deserta l'Assemblea stessa e la rinvia ad altra convocazione, ove prevista.

In mancanza di espressa autorizzazione del Presidente, non possono essere utilizzati nei locali in cui si tiene la riunione assembleare strumenti di qualsiasi genere che consentano la registrazione, la copia fotografica o la trasmissione audio-video dell'evento assembleare. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

I Soci che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali dove si tiene l'Assemblea, sono tenuti a far registrare la propria uscita dal personale incaricato dalla Capogruppo. Per essere riammessi, i Soci dovranno nuovamente esibire il biglietto d'ammissione, unitamente ad un documento di identità per la registrazione del nuovo ingresso.

Il Presidente è assistito da un Segretario e, se nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente, da due o più scrutatori. Nel caso di Assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, le funzioni di Segretario sono assunte da un Notaio designato ai sensi dello Statuto di Cassa Centrale Banca. Il Segretario e il Notaio possono farsi assistere da personale di propria fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale dell'adunanza.

3 DISCUSSIONE

3.1. ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'ultimo capoverso del paragrafo 2.4. che precede ovvero i soggetti dallo stesso designati, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, ha facoltà di seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, disporre la trattazione unitaria di tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno ovvero articolare il dibattito separatamente per singoli punti. Per un efficiente svolgimento dell'Assemblea, il Presidente può altresì disporre l'omissione della lettura della documentazione assembleare qualora già circolarizzata ai partecipanti all'Assemblea.

3.2. INTERVENTI DEI PARTECIPANTI

Tutti coloro che partecipano all'Assemblea, con eccezione dei soggetti di cui secondo e terzo capoverso del paragrafo 2.1. che precede, possono richiedere la parola ed intervenire sugli argomenti all'ordine del giorno facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando eventuali proposte di deliberazione in ogni caso strettamente attinenti all'argomento posto in discussione. Ogni Socio non può intervenire per più di una volta in relazione ad ogni singolo argomento trattato, fermo il diritto di replica.

I Soci che partecipano all'Assemblea da una sede di collegamento potranno intervenire nella discussione degli argomenti trattati soltanto se ciò è espressamente previsto dall'avviso di convocazione.

La richiesta di intervento deve pervenire al Presidente, od alla persona da questo indicata, in forma scritta e comunque non oltre il momento in cui il Presidente abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento trattato.

L'ordine degli interventi segue l'ordine cronologico della presentazione delle richieste; qualora due o più richieste giungano al Presidente contemporaneamente, gli interventi seguiranno l'ordine alfabetico della ragione sociale, per l'ipotesi di persona giuridica, o del cognome, per l'ipotesi di persona fisica, del Socio richiedente.

Il Presidente può autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano; in tal caso il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico della ragione sociale, per l'ipotesi di persona giuridica, o del cognome, per l'ipotesi di persona fisica, del Socio richiedente.

Tenuto conto del numero dei partecipanti, della rilevanza degli argomenti trattati, nonché avuta presente l'esigenza di consentire il maggiore numero di interventi possibile, garantendo nel contempo l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente stabilisce il termine massimo di durata di ogni intervento, che in ogni caso non può essere superiore a 5 (cinque) minuti per l'intervento ed a 3 (tre) minuti per la replica. È facoltà del Presidente accordare, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli punti all'ordine del giorno e del numero delle richieste di intervento, termini maggiori.

L'Amministratore Delegato, il Direttore Generale, i Condirettori Generali e/o i Vicedirettori Generali, se nominati, ed i componenti degli Organi Aziendali possono chiedere di intervenire nella discussione; su invito del Presidente, possono altresì prendere la parola dirigenti di Cassa Centrale Banca nonché amministratori e dirigenti di altre Società del Gruppo.

Il Presidente o persone da lui indicate rispondono di norma al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno. Il Presidente, per la predisposizione delle risposte agli interventi, può interrompere i lavori assembleari per un tempo non superiore a 2 (due) ore.

3.3. POTERI DEL PRESIDENTE

Oltre alle prerogative ad esso riconosciute dalle norme di legge e dallo Statuto di Cassa Centrale Banca, compete al Presidente dirigere e disciplinare la discussione, assicurando la correttezza e l'efficacia del dibattito ed impedire che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea.

Il Presidente ha il potere di togliere la parola ai partecipanti all'Assemblea qualora ricorra una delle seguenti circostanze:

- a) l'interessato parli senza avere richiesto l'intervento in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 3.2. che precede o comunque ecceda i limiti temporali di cui al paragrafo 3.2. che precede;
- b) l'intervento non sia pertinente all'argomento oggetto di discussione;
- c) l'interessato pronunci frasi offensive o inciti condotte violente o inappropriate o comunque in caso di eccessi e/o abusi da parte dell'interessato.

Qualora, nei casi di cui al capoverso che precede, la condotta dell'interessato prosegua nonostante il richiamo del Presidente, quest'ultimo può disporre l'allontanamento dalla sala dove si tiene la riunione. Nello stesso modo il Presidente agisce nei casi in cui uno dei partecipanti impedisca di parlare a chi ne ha diritto o crei situazioni che ostacolano il regolare svolgimento dell'Assemblea.

Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

4 VOTAZIONE

4.1. OPERAZIONI PRELIMINARI

Esauriti tutti gli interventi e le risposte, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul singolo argomento all'ordine del giorno. A decorrere da tale momento, a nessuno degli aventi diritto è consentito prendere la parola sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente può disporre che la votazione degli argomenti all'ordine del giorno avvenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente riammette all'Assemblea i soggetti che erano stati allontanati ai sensi del secondo capoverso del paragrafo 3.3. che precede.

4.2. VOTAZIONE

Il Presidente pone ai voti le proposte di deliberazione per alzata di mano ovvero con altri strumenti idonei ad agevolare la manifestazione e lo scrutinio dei voti. Il Presidente stabilisce le modalità di votazione – che in ogni caso dovranno consentire l'identificazione in relazione a ciascun voto espresso – per ciascuna Assemblea, anche ammettendo l'utilizzo di sistemi informatici di registrazione delle espressioni di voto. Qualora l'avviso di convocazione preveda l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza, le votazioni sono effettuate contestualmente.

Qualora la votazione sia avvenuta per alzata di mano e l'esito di questa non sia evidente per il lieve scarto tra i voti favorevoli e quelli contrari, il Presidente ha la facoltà di chiederne la ripetizione con il metodo "alzata e seduta".

Salvo per le ipotesi di votazione a mezzo sistemi informatici, per consentire la registrazione nel verbale, i Soci che hanno espresso un voto contrario o che si siano astenuti devono far registrare il loro nominativo presso – secondo quanto indicato dal Presidente – il Segretario o Notaio, ovvero gli appositi seggi, presentando il biglietto di ammissione ed un documento di identificazione. Non è mai ammesso il voto per corrispondenza.

I provvedimenti di cui al secondo capoverso del paragrafo 3.3. che precede possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali siano assunti.

4.3. RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del Segretario o del Notaio, dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni.

In caso di elezione alle cariche sociali, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultino vincitori in base ai meccanismi di voto previsti dallo Statuto di Cassa Centrale Banca.

5 CHIUSURA E PUBBLICITÀ DEI LAVORI

5.1. CHIUSURA DEI LAVORI

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Qualora in una giornata non sia possibile esaurire la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno, la seduta verrà rinviata per la prosecuzione ad altra data, comunque non oltre 8 (otto) giorni, mediante semplice comunicazione verbale del Presidente ai Soci intervenuti, conformemente a quanto stabilito dallo Statuto di Cassa Centrale Banca. Potranno intervenire alla successiva riunione solo i Soci che erano già intervenuti all'Assemblea nel primo giorno dei lavori.

5.2. PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il verbale dei lavori assembleari è redatto dopo la conclusione degli stessi, anche nelle giornate successive a quella della riunione, nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa applicabile. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio nonché pubblicato nelle forme previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Il verbale deve contenere - anche in allegato - quanto previsto dalla normativa applicabile in materia. Il Presidente ha facoltà di consegnare al Segretario ulteriori documenti letti o esposti nel corso dell'Assemblea, affinché siano allegati al verbale, se pertinenti agli argomenti all'ordine del giorno.

6 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nello Statuto di Cassa Centrale Banca, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno ad assicurare un regolare svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte dei partecipanti.